

PROFESSIONI

## Per gli organismi di mediazione, dati statistici da inviare trimestralmente

L'obbligo, introdotto dal DM 139/2014, integra e modifica il regolamento sui criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro

/ Cristiano BERTAZZONI

Il 24 settembre è entrato in vigore il DM n. 139/2014 (si veda "In Gazzetta Ufficiale il «nuovo» regolamento sulla mediazione" del 24 settembre), intervenuto per **accogliere le richieste** degli organismi e per **eliminare alcuni dubbi interpretativi** emersi durante l'applicazione del DM 180/2010, a seguito della **reintroduzione della condizione di procedibilità** della mediazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In particolare, su criteri e modalità d'**iscrizione e tenuta del registro**, il decreto dispone che:

- la società che chiede l'**iscrizione al registro** degli organismi di mediazione o degli enti di formazione, ai fini della dimostrazione della **capacità finanziaria** deve avere un capitale **non inferiore a 10.000 euro** (art. 4 e 18 DM 180/2010);
- una volta iscritto, l'organismo è **obbligato** a comunicare al Ministero della Giustizia, alla fine di **ogni trimestre**, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di trimestre stesso, i **dati statistici** relativi alla attività di mediazione svolta (art. 8 DM 180/2010), pena la **sospensione** per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; se l'organismo **non provvede** a inviare i dati, inclusi quelli **storici** dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi, il responsabile ne dispone la **cancellazione** dal registro (art. 10 DM 180/2010);
- il **monitoraggio degli organismi**, inoltre, sarà effettuato non più annualmente ma ogni sei mesi (art. 11 DM 180/2010).

Gli organismi non in regola devono provvedere alla integrazione **entro 120 giorni** dall'**entrata in vigore** del decreto, pena la **cancellazione dell'iscrizione**.

Quanto ai **criteri** di determinazione dell'**indennità**, invece, il decreto è intervenuto sull'art. 16 del DM 180/2010, specificando che le **spese di avvio** sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del **primo incontro** nella misura di 40 euro per le liti di valore **fino a 250.000 euro** e di 80 euro per quelle di **valore superiore**. Il decreto, inoltre, ha chiarito che **tali importi** sono dovuti anche in caso di **mancato accordo tra le parti**.

È stato, poi, corretto il riferimento all'art. 5 comma 1 del DLgs. 28/2010 (dichiarato **incostituzionale** con sentenza n.

272/2012) con il rinvio ai commi 1-*bis* e 2 del **medesimo articolo**.

Infine, il nuovo l'art. 14-*bis* (Incompatibilità e conflitto di interesse) stabilisce che il **mediatore** non può essere parte né rappresentare o assistere parti in **procedure di mediazione** dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una **carica a qualsiasi titolo**; il divieto si estende ai professionisti **soci, associati** ovvero che esercitano la **professione** negli stessi locali.

Inoltre, **non** può assumere la funzione di **mediatore** chi ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle **parti**, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista **di lui socio o con lui associato** ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali.

**Dopo l'incarico, niente rapporto professionale con le parti per due anni**

È condizione ostativa all'assunzione di incarico:

- se il mediatore, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha **interesse nella causa**;
- se il mediatore o il coniuge è **parente** fino al quarto grado o è **convivente** o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- se il mediatore o il coniuge ha **causa pendente** o **grave inimicizia** con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- se il mediatore è **legato** a una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di **lavoro subordinato** o da un rapporto **continuativo di consulenza** o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- se il mediatore ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha **deposto come testimone**.

Infine, chi ha svolto l'**incarico di mediatore** non può intrattenere **rapporti professionali** con una delle parti se non sono decorsi **almeno due anni** dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti **soci, associati** ovvero che esercitano **negli stessi locali**.

**DIRITTO CIVILE** - Procedura civile - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori e approvazione delle indennità (DM 4.8.2014 n. 139)